

considerando che le procedure comuni di notifica dovrebbero anche fornire la base per un adeguato scambio di informazioni nella Comunità, comprese le informazioni sull'attuazione del sistema di notifica internazionale;

considerando che a tal fine la Commissione presenterà relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio, in particolare in merito ad eventuali reazioni del paese di destinazione;

considerando che la risoluzione 88/C 170/01⁽¹⁾ invita la Commissione a presentare proposte per un adeguamento del regolamento (CEE) n. 1734/88 al fine di introdurre un sistema PIC simile a quello introdotto dall'UNEP e dalla FAO;

considerando che è opportuno che i cittadini degli Stati membri siano protetti ad un livello non inferiore a quello previsto per i cittadini di altri paesi di importazione che applicano il sistema internazionale PIC;

considerando che è auspicabile creare un unico punto di contatto per l'interazione comunitaria con il sistema internazionale PIC per il coordinamento e la divulgazione delle informazioni;

considerando che è opportuno stabilire condizioni comuni per l'importazione e l'esportazione di sostanze incluse nel sistema PIC;

considerando che l'allegato I elenca i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità e che tale elenco dovrebbe essere riesaminato periodicamente e modificato, se necessario; che qualsiasi modifica dell'allegato I dovrebbe essere apportata sulla base di proposte della Commissione al riguardo e dovrebbe essere oggetto di una decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento ha lo scopo di istituire un sistema comune di notifica e di informazione relativo alle importazioni ed esportazioni da o verso paesi terzi di taluni prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente e di applicare il sistema internazionale di notifica e di «assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC) istituito dal

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)⁽²⁾.

2. Il presente regolamento ha anche lo scopo di assicurare che le disposizioni della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente immesse sul mercato degli Stati membri si applichino a tali sostanze anche quando queste sono esportate da uno Stato membro verso paesi terzi.

3. Il presente regolamento non si applica alle sostanze o ai preparati importati o esportati a fini di analisi o di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 2, qualora le quantità siano sufficientemente ridotte perché non vi sia rischio di conseguenze negative sulla salute umana o sull'ambiente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) prodotto chimico soggetto a notifica: qualsiasi sostanza chimica elencata nell'allegato I ed i preparati contenenti tale sostanza per i quali sussista l'obbligo di etichettatura ai sensi della legislazione comunitaria, in ragione della presenza di sostanze chimiche comprese nell'allegato I;
- 2) prodotto chimico soggetto al sistema PIC: qualsiasi prodotto chimico elencato nell'allegato II, sia puro, sia sotto forma di preparato, fabbricato o ricavato dalla natura, salvo se la sua concentrazione nel preparato non è tale da richiederne l'etichettatura ai sensi della legislazione comunitaria;
- 3) prodotto chimico vietato: qualsiasi prodotto chimico il cui impiego sia stato definitivamente vietato per qualsiasi fine con disposizioni regolamentari governative, per motivi sanitari o ambientali;
- 4) prodotto chimico soggetto a rigorose restrizioni: qualsiasi prodotto chimico il cui impiego sia stato definitivamente vietato per qualsiasi fine con disposizioni regolamentari governative, per motivi sanitari o ambientali, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;

⁽²⁾ Orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni sui prodotti chimici nel commercio internazionale, decisione 14/27 del consiglio direttivo dell'UNEP del 17 giugno 1987, modificata nel maggio 1989; codice di condotta internazionale della FAO sulla distribuzione e l'impiego di pesticidi, Roma 1986, modificato nel novembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. C 170 del 29. 6. 1988, pag. 1.